**AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**Ente Pubblico istituito ai sensi del D.lgs. in data 04.08.2016, n. 169**

**REGISTRO CONCESSIONI PER ATTO N° \_\_\_\_\_**

**REGISTRO REPERTORIO N° ­­­­\_\_\_\_\_**

Atto formale con il quale l’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari (CA), Molo Dogana, concede, alla Società “EDISON S.p.A.” con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, C.F. 06722600019, di occupare un’area a terra di mq. 11.140,24 e uno specchio acqueo di mq. 7.857,46, situati all’interno del Porto industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta, per realizzare un’opera di banchinamento propedeutica all’ormeggio delle navi a servizio di un deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da realizzarsi in area privata, verso la corresponsione del canone annuo di cui all’art. 4 del presente atto e la prestazione della cauzione di cui al successivo art. 6.

L’anno 2018, addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_, nella sede di Cagliari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, innanzi a me Ing. Sergio Murgia, Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni del demanio marittimo, alla presenza di due testimoni idonei ai sensi di legge, si sono personalmente costituiti

**DA UNA PARTE**

il Prof. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Rappresentante Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 369 del 17.07.2017;

**E DALL’ALTRA**

L’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene, nella sua qualità di Rappresentante Legale, in nome e per conto della Società “Edison S.p.A.”, alla sottoscrizione del presente atto;

**PREMESSO CHE**

* con istanza pervenuta in data 21.12.2016, la società Edison S.p.A. ha chiesto, alla Capitaneria di Porto di Oristano, una concessione marittima demaniale cinquantennale per la realizzazione di un’opera di banchinamento nell’ambito di un progetto di deposito costiero di GNL;
* con nota prot. 2312 del 14.02.2017, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la domanda presentata dalla società Edison S.p.A. avente ad oggetto:
* la realizzazione, su un’area non demaniale marittima, ma di pertinenza del Consorzio Provinciale Industriale Oristanese, di un terminale per la ricezione e la distribuzione di GNL;
* la costruzione, in corrispondenza dell’estremità superiore del canale navigabile Sud del Porto Industriale di Oristano, di un’opera di banchinamento, propedeutica all’ormeggio delle navi al servizio del deposito suddetto;
* con nota prot. 7178 in data 08.03.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto Marittimo e per le vie d’acqua interne ha disposto di dar corso all’espletamento dell’istruttoria intesa al rilascio della concessione in parola;
* con nota prot. 5068 in data 30.03.2017 la Capitaneria di Porto di Oristano ha comunicato l’avvio dell’iter procedimentale;
* con nota 1115 del 12.04.2017 la Capitaneria di Porto di Oristano ha pubblicato l’avviso riguardo alla predetta di richiesta di concessione demaniale marittima sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale SIMAP, sul Buras della Regione Autonoma della Sardegna, sui quotidiani Il Sole 24ore e La Repubblica, nell’albo pretorio dei comuni di Oristano e Santa Giusta nonché sul sito internet istituzionale della Guardia Costiera di Oristano;
* con nota prot. 8889 in data 07.06.2017 la Capitaneria di Porto di Oristano ha richiesto pareri i pareri di competenza in merito alla suindicata richiesta di concessione marittima ai seguenti Enti ed Amministrazioni competenti;
* con nota prot. 11465 in data 18.08.2017 l’Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole all’intervento esposto nel suddetto progetto;
* con nota prot. 28396 in data 18.07.2017 l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole all’intervento esposto nel suddetto progetto;
* con nota prot. 14408 in data 11.07.2017 la Soprintendenza Archeologica per Città Metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna ha espresso parere favorevole all’intervento esposto nel suddetto progetto indicando nel contempo alcune prescrizioni;
* con nota n. 2402 del 19.05.2017 è stato acquisito il parere positivo e le relative prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;
* con nota n. 16460 del 10.06.2017 il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo ha espresso parere favorevole;
* con nota prot. 55724 del 24.11.2017 l’Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole all’intervento esposto nel suddetto progetto indicando nel contempo alcune prescrizioni;
* con nota prot. 13331 del 31.08.2017 il Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Cagliari ha espresso nulla osta alla prosecuzione del progetto;
* con la determinazione 1360 del 18.07.2017 la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e Vigilanza per le Provincie di Oristano e Medio Campidano ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica relativa alle opere a progetto, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.;
* con Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 27.07.2017, la Provincia di Oristano ha espresso parere favorevole all’intervento esposto nel suddetto progetto;
* con nota n. 4482/RU del 14.03.2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 374/90;
* con Decreto Interministeriale n. 283 del 17.10.2017 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno decretato la compatibilità ambientale del progetto indicando nel contempo alcune prescrizioni;
* con nota 111621 del 3.11.2017 l’ENAC ha richiesto alla Società di sottoporre a verifica preliminare tutte le opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere di cui al progetto in esame, per il rilascio del parere ex art. 709 del Codice della Navigazione;
* con nota presentata in data 6.11.2017 la Società Edison ha trasmesso l’asseverazione di esclusione di coinvolgimento di ENAC per il rilascio del parere ex art. 709 del Codice della Navigazione;
* con nota n. 12814 del 14.11.2017 il Comune di Santa Giusta ha confermato la coerenza dell’intervento con la pianificazione urbanistica comunale e con il piano regolatore territoriale;
* con nota n. 129992/RU del 14.11.2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, facendo riferimento alla nota tecnica di Edison ha comunicato il proprio parere favorevole;
* con nota n. 26434 del 15.11.2017 il MIBAC ha confermato che il procedimento di VIA, avviato prima del 16 maggio 2017 si è concluso ai sensi della normativa previdente l’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 104/2017, in applicazione alle disposizioni dell’art. 23 c.1 del D.Lgs. 104/2017;
* con nota 3790 del 15.11.2017 il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, nel richiamare il parere reso con la nota 704 del 25.07.2016 e relative osservazioni, ha comunicato il proprio parere favorevole salvo le osservazioni e le prescrizioni indicate dallo stesso;
* con nota 25084 del 27.10.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza dei servizi decisoria;
* in sede di Conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il Ministero per lo Sviluppo Economico in data 16.11.2017 in cui la Società Edison S.p.A. è stata autorizzata ad installare ed esercire, nel Porto di Oristano, un deposito costiero di GNL, di capacità pari a mc. 12.040 costituito da n. 7 serbatoi criogenici da mc. 1.720 ciascuno con le prescrizioni contenute nel verbale allegato;
* con nota prot. 2829 la Capitaneria di Porto di Oristano ha comunicato, alla Società Edison S.p.A., la presa in carico da parte di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del Mare di Sardegna, dell’istruttoria relativa all’istanza di concessione demaniale marittima cinquantennale marittima in argomento;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**VISTO** l’art. 8 comma 3) lett. h) - i) della L. 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;

**VISTO** il D.lgs. n. 169 del 04.08.2016, avente ad oggetto “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84”;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 369 del 17.07.2017 che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

**VISTA** la L. n. 443 del 21.12.2001, avente ad oggetto “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2001 – Suppl. Ordinario n. 279;

**VISTO** il D.lgs. n. 190 del 20.08.2002 di attuazione della L. n. 443 del 21.12.2001 per la realizzazione di infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella G.U. 199 del 26.08.2002;

**VISTA** la L. n. 35 del 07.04.2012 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 09.02.2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di sviluppo;

**VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 52, prot. n. M\_IT/PORTI/9273 – classifica A.2.50 del 10.07.2012 avente ad oggetto: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, con la L. 7 aprile 2012, n. 35, concernente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo – artt. 57 e 57 bis – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell’articolo 52 Cod. Nav.”;

**VISTA** Legge 23 agosto 2004, n. 239 sul “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, in particolare l’art. 1 comma 56;

**VISTA** la Circolare n. 0016268 del 13 agosto 2012 del Ministero per lo Sviluppo Economico con la quale sono indicate le modalità di svolgimento delle istruttorie relative alle infrastrutture ed insediamenti strategici;

**VISTO** l’Accordo di Programma Quadro per la Metanizzazione della Sardegna del 20.12.2006;

**VISTA** la delibera n. 51 del 28 gennaio 2016 con cui la RAS adotta il “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”;

**VISTO** l’art. 5 del D.P.R. 420/1994;

**VISTI** gli atti di ufficio;

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO**

Le parti comparenti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante del presente atto formale, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1 - Oggetto della concessione**

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (d’ora in poi Autorità), **concede**, ai sensi dell’art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 82 e ss.mm.ii., alla Società “Edison S.p.A.” (d’ora in poi Concessionario), con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, C.F.: 06722600019 **che accetta**, di occupare i seguenti beni demaniali:

1. Specchio acqueo mq. 7.857,46;
2. Superficie occupata da impianti di difficile rimozione 11.140,24;

situati lungo il canale navigabile Sud del Porto industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta, per realizzare un’opera di banchinamento propedeutica all’ormeggio delle navi a servizio di un deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL), così come meglio descritti negli allegati elaborati grafici facenti parte integrante della presente concessione e, in particolare:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **SID** | **Superficie MQ** | **Volume MC** |
| Specchio acqueo | SP 001 | 7.857,46 |   |
| Banchina Molo | OR 001 | 1.285,32 |   |
| Pontile piattaforma di carico | OR 002 | 557,05 |   |
| Scogliera (immersa) | OR 003 | 8.241,99 |   |
| Fascio tubiero | CE 016 | 37,95 |   |
| Briccola a terra  | OR 004 | 23,75 |   |
| Briccola a terra  | OR 005 | 16,81 |   |
| Briccola a terra  | OR 006 | 15,13 |   |
| Briccola a terra  | OR 018 | 14,27 |   |
| Briccola a terra  | OR 007 | 8,06 |   |
| Briccola a mare | OR 008 | 105,08 |   |
| Briccola a mare | OR 009 | 105,08 |   |
| Impianto tecnologico | OR 010 | 638,78 | 5.149,53 |
| Gru | OR 011 | 4,42 | 85,21 |
| Gru | OR 012 | 4,42 | 85,21 |
| Gru | OR 013 | 4,42 | 85,21 |
| Recinzione | OR 014 | 9,83 |   |
| Deposito | OR 015 | 9,00 |   |
| KO-DRUM | OR 017 | 58,88 | 432,18 |

I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del Concessionario l’esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aeree etc. e salva la responsabilità che al Concessionario possa eventualmente derivare dall’esecuzione dei suddetti lavori.

**Articolo 2 - Durata della concessione**

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

**Articolo 3 - Validità**

La durata della concessione è subordinata e strettamente connessa alla validità delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’impianto, cosicché, in mancanza di queste, la concessione medesima è *ipso jure* priva di efficacia.

**Articolo 4 - Canone**

In applicazione del D.M. 19 luglio 1989, il canone annuo provvisorio, salvo conguaglio, è determinato in € 64.518,68 (Ordine di pagamento n. \_\_\_\_\_ /18). Il Concessionario ha corrisposto il suddetto canone come da reversale n. \_\_\_\_\_\_\_\_/2018. Il valore complessivo della concessione è di € 3.225.934,00 per un’imposta di registro di € 64.519,00. Resta fermo che il canone potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di valutazione che potrebbero essere stabiliti in sede locale o ministeriale e, pertanto, il Concessionario si impegna, col presente titolo, a corrispondere l’eventuale maggiore importo. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, inerenti il canone della concessione rilasciata con il presente atto, è dovuta la penalità di mora, attualmente stabilita con Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 31/08, nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Il ricorso avverso la determinazione del canone demaniale non produce effetto sospensivo del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 lett. d) il numero di rate è fissato in numero una intera annualità del canone demaniale, da corrispondere entro e non oltre venti giorni dalla data del relativo ordine di pagamento.

**Articolo 5 - Spese**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il rilascio della presente concessione e gli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali imposte e tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della concessione. Ai sensi della vigente normativa, inoltre, il Concessionario è soggetto passivo dell’Imposta sugli immobili. Ai sensi della Circolare Prot. n. M\_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dal Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, è onere del Concessionario provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione.

**Articolo 6 - Cauzione**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, compreso il regolare pagamento del canone demaniale marittimo, il Concessionario ha provveduto, ai sensi dell’art. 17 Reg. Codice della Navigazione, alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad €. \_\_\_\_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n.\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_dalla Compagnia \_\_\_\_\_\_\_\_. Il Concessionario, al fine di coprire i restanti anni di durata della concessione, si impegna sin d’ora a rinnovare la relativa copertura cauzionale un anno prima di ogni successiva scadenza della polizza fideiussoria di cui sopra.

Per gli anni successivi, senza necessità di richiesta alcuna dell’Autorità, il suddetto importo dovrà essere incrementato dal Concessionario in rapporto agli aumenti periodici del canone e, comunque, la cauzione non dovrà mai risultare inferiore a due annualità del canone stesso. Il suindicato atto di fideiussione si intende tacitamente prorogato di anno in anno, salvo revoca scritta comunicata all’Autorità con preavviso di almeno tre mesi e sarà svincolato dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente titolo e risolta ogni eventuale controversia.

La garanzia resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell’originale della fideiussione da parte dell’Autorità. Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplemento di premio non è opponibile all’Autorità ai fini della validità della garanzia. La fideiussione è prestata a garanzia di ogni obbligo connesso alla presente concessione demaniale marittima, anche se venuto a conoscenza dell’assicurato successivamente alla scadenza della polizza o ad intervenuta revoca della stessa. L’Autorità ha facoltà di pagare i premi rimasti insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell’assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia dell’atto di fideiussione. Ogni eventuale variazione alla fideiussione potrà avvenire solo previo consenso dell’Autorità. L’Autorità, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, può, a suo insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l’Autorità non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Il Concessionario, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara mediante la sottoscrizione del presente atto di aver provveduto prima della stipula dello stesso al regolare pagamento del premio della polizza assicurativa sopra citata.

Resta comunque responsabile verso l’Autorità per tutti gli obblighi assunti con il presente atto anche oltre la somma costituita a titolo di cauzione.

**Art. 7 - Assicurazione delle pertinenze e impianti**

Il Concessionario dovrà assicurare, se esistenti, le pertinenze demaniali con vincoli a favore dell’Amministrazione dello Stato e per essa a questa Autorità, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio di incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, compreso il ricorso terzi. Il concessionario, al fine di coprire i restanti anni di durata della concessione, si impegna sin d’ora a rinnovare la relativa copertura assicurativa un anno prima di ogni successiva scadenza della polizza pertinenze di cui sopra. La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell’originale della polizza da parte dell’Autorità.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all’Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa. L’Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell’assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell’Autorità. Il vincolo della suddetta polizza a favore dell’Amministrazione dello Stato e per essa questa Autorità, non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice. Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l’indennizzo pagato dall’assicuratore spetta all’Autorità e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risoluta. In ogni caso, a prescindere dall’operatività della copertura assicurativa stipulata, il Concessionario è obbligato a rifondere all’Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni demaniali oggetto della presente concessione.

**Articolo 8 – Scadenza e rinnovo**

Nel giorno della scadenza della concessione, il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area demaniale occupata asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Autorità, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione su una nuova domanda del Concessionario, da presentarsi entro un tempo congruo prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia completato l’iter istruttorio relativo al rinnovo, e in caso positivo, siano pagati il canone e gli ulteriori oneri relativi al nuovo periodo della concessione.

**Articolo 9 – Revoca**

L’Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 48 del Codice della Navigazione, avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla vigente legge, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

**Articolo 10 - Decadenza**

L’Autorità, ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, può dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il Concessionario fosse incorso.

**Articolo 11 - Rinuncia**

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione per motivate ragioni che potranno essere accolte dall’Autorità previa verifica del pubblico interesse sottostante al rapporto concessorio. La dichiarazione di rinuncia dovrà essere posta in atto nei modi e nelle forme di legge e dovrà essere comprensiva dell’impegno, entro la stessa data nella quale la rinuncia diventerà efficace, a sgomberare la zona occupata riconsegnandola in pristino stato qualora l’Autorità non ritenga di voler acquisire le opere realizzate. Resta fermo ed impregiudicato l’obbligo del Concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione dei beni demaniali e, comunque, per l’intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell’annualità medesima.

**Articolo 12 – Sgombero delle aree**

Nel caso di rinuncia, scadenza, revoca e/o decadenza della concessione, il Concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area demaniale occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità a semplice intimazione scritta che sarà notificata all’interessato. In caso di irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di venti giorni, nell’Albo Pretorio del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale occupata. Qualora il Concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di rinuncia, scadenza revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Autorità provvederà d’ufficio in danno del Concessionario ed anche in sua assenza, imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integre le responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.

**Articolo 13 – Nuove opere**

Il Concessionario non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità.

Prima dell’inizio di qualsiasi opera, il Concessionario dovrà presentare istanza all’Autorità con i relativi progetti esecutivi, corredati dai particolari costruttivi. Per la redazione di detti progetti e nell’esecuzione delle opere, il Concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia impartite dagli Organi competenti. I lavori di costruzione delle opere da erigersi nell’area concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dei competenti uffici dell’Autorità ed all’uopo è fatto obbligo al Concessionario di preavvertire tempestivamente i predetti uffici, alle cui prescrizioni – ivi compresa la prestazione di adeguata cauzione o garanzia fideiussoria – dovrà attenersi anche per quanto non espressamente previsto nel presente atto. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli oneri assunti verso l’Autorità o verso terzi, e di ogni altro danno cagionato alle persone e alle cose durante la costruzione delle opere. Il Concessionario non potrà iniziare le opere autorizzate dall’Autorità se prima non avrà ottenuto tutte le altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciate dalle competenti Amministrazioni.

Resta fermo che il Concessionario non potrà erigere, demolire e/o variare alcuna opera senza la preventiva autorizzazione di tutte le altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o apposti provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici marittimi. Il Concessionario sarà unico responsabile dell’esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto, in particolare riguardo alla stabilità delle opere erette ed alle eventuali azioni da parte di terzi, restando in ogni caso l’Amministrazione Statale manlevata da ogni responsabilità. Tutte le opere devono essere collaudate a norma di legge a cura e spese del concessionario. Il collaudo dovrà essere presentato all’Autorità concedente ed alle altre Amministrazioni interessate alla tutela ambientale ed al demanio marittimo. Resta comunque inteso che il concessionario è obbligato ad eseguire quelle ricostruzioni, modifiche e tutti quegli ulteriori lavori eventualmente previsti in sede di collaudo.

**Articolo 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, anche osservando le prescrizioni che, all’occorrenza, fossero dettate dall’Autorità, ritenute indispensabili per l’agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio. In caso di mancata ed efficiente manutenzione, l’Autorità, qualora non preferisca applicare l’articolo 47 del Codice della Navigazione, potrà – dopo opportuna diffida, con fissazione del termine per l’esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza – provvedere d’ufficio, a spese del Concessionario, all’esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l’obbligo del Concessionario per le spese eccedenti.

**Art. 15 - Opere abusive**

Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza e revoca della presente concessione, le opere abusive di non facile rimozione restano acquisite al demanio pubblico dello Stato, senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, salvo che l’Autorità concedente non deliberi la demolizione delle stesse e la riduzione in pristino stato dei luoghi, a cura e spese del Concessionario, senza che ad esso competa, anche in questo caso, compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

**Art. 16 - Distruzione di costruzioni in prossimità della battigia**

In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate, l’Autorità non assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, qualora si verificasse la distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni.

**Art. 17 - Acquisizione al demanio di opere e nuove opere**

Alla scadenza del presente atto o di sue eventuali proroghe nonché nei casi di rinuncia (anche nel caso di giusta causa) della concessione o nei casi in cui l’Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione dichiari revocato o decaduto il Concessionario, lo stesso dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere erette sul demanio marittimo ed all’esecuzione delle eventuali bonifiche ai fini della restituzione della zona in pristino stato. L’Autorità avrà comunque la facoltà di acquisire in proprietà del Demanio le nuove opere, ritenute di interesse, realizzate successivamente alla stipula del presente atto, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse in buono stato di manutenzione, senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ovvero di chiedere la demolizione delle stesse qualora non ne venga ravvisato l’interesse all’acquisizione.

**Art. 18 - Divieto di sub concessione e di svolgimento di compiti di** **polizia**

E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di effettuare sub concessioni e di svolgere tutte le attività amministrative e di polizia riservate all’Autorità ed alle altre Amministrazioni dello Stato dalla vigente normativa.

**Art. 19 – Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario, nella realizzazione delle opere e nell’esercizio dell’attività, dovrà attenersi alle prescrizioni indicate dettagliatamente nei seguenti provvedimenti allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso:

* Parere della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente prot. n. 1101 del 19.01.2017 (ALL. 1);
* Parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 2402 del 19.05.2017 (ALL. 2);
* Parere tecnico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del 01.06.2017 (ALL. 3);
* Nulla osta di fattibilità della Direzione Generale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco n. 7150 del 21.06.2017 (ALL. 4);
* Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 283 del 17.10.2017 (ALL 5);
* Conferenza dei servizi decisoria presso il Ministero dello Sviluppo Economico del 16.11.2017 (ALL. 6).

Con il presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di Demanio marittimo (articoli 28 e seguenti del Codice della Navigazione e articoli 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione), tra cui le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice. Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la sicurezza e la polizia marittima nei porti a norma degli articoli 62 e seguenti del Codice della Navigazione e articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le leggi e regolamenti speciali vigenti in materia di amministrazione del pubblico Demanio marittimo e le specifiche norme di settore.

La presente concessione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

* sono a cura e onere del Concessionario i controlli per quanto concerne la prevenzione di eventuali danni derivanti da inquinamento delle acque e dell’ambiente circostanti e limitrofi le opere concesse per cause accidentali connesse all’attività svolta, fermo restando che le eventuali opere di bonifica occorrenti potranno essere demandate ad apposita ditta specializzata, regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attività dall’Autorità Marittima;
* il Concessionario dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di polizia che l’Amministrazione Marittima riterrà di dover imporre per il migliore esercizio di tutti gli impianti della presente concessione al fine di prevenire incendi o sinistri e, in genere, per rendere compatibile tale esercizio con le esigenze del traffico marittimo e dell’attività portuale in genere;
* adempiere, per tutta la durata della concessione, alle prescrizioni tecnico/operative imposte, in sede delle richiamata istruttoria, dagli Enti/Autorità competenti;
* dovranno essere adottate, nei termini che saranno prefissi, tutte quelle misure che le Autorità Militari territoriali ritenessero di imporre ai fini della sicurezza, dell’occultamento e del mascheramento delle opere;
* il Concessionario, per poter esercitare l’attività, dovrà aver svolto, tra l’altro, con esito positivo, i collaudi di cui al combinato disposto degli articoli 52 Codice Navigazione e 48 del Regolamento al Codice della Navigazione nonché le ispezioni di cui all’articolo 49 del predetto Regolamento.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a:

* operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro e dell’ambiente circostante; ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni, ponendo in essere ogni particolare forma di tutela e misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
* adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell’ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione alle attività svolte *in loco*, con precipuo riguardo alla tipologia dei prodotti movimentati;
* adottare tutti i migliori strumenti tecnologici di contenimento delle emissioni e delle conseguenze ambientali dell’attività svolta ed i sistemi tecnici volti ad impedire la contaminazione del sito e l’emissione degli inquinanti nell’ambiente circostante, migliorando la situazione in atto;
* fornire, su richiesta dell’Autorità, dati statistici, studi economici, studi di mercato nella disponibilità del Concessionario, concernenti le attività svolte dallo stesso;
* sollevare formalmente l’Autorità e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico Demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere esistenti, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell’azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
* sollevare in maniera assoluta l’Autorità concedente e le altre amministrazioni competenti sul demanio da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza della occupazione di che trattasi;
* evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico Demanio e dell’ambiente, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle immediate azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
* mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima e lo specchio acqueo in concessione;
* consentire l’accesso ai beni demaniali marittimi oggetto del presente atto al personale dell’Autorità e delle altre Amministrazioni per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali;
* eseguire, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Codice della Navigazione, tutti gli interventi prescritti a tutela dell’incolumità e della sicurezza; in caso di inosservanza nei termini fissati di detti adempimenti, l’Autorità concedente potrà disporre la sospensione totale o parziale dell’esercizio dell’impianto;
* osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre disposizioni di legge, regolamentari, anche se qui non espressamente richiamate, e quant’altro previsto sia in materia di concessioni demaniali marittime, sia in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell’ambiente.

**Art. 20 – Responsabilità**

Il Concessionario si impegna a versare, se e quando richiesto, eventuali oneri fiscali previsti da specifiche disposizioni di legge. Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Autorità dell’esatto adempimento degli oneri assunti verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione medesima, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concessegli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Autorità e delle altre Amministrazioni Pubbliche interessate.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

**Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione. Qualora il Concessionario non assolva ai suddetti obblighi, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della legge 136/2010. L’Autorità verifica, in occasione di ogni pagamento del Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010.

**Art. 22 - Acquisizione autorizzazioni**

Il Concessionario, ai fini dell’esercizio dell’attività oggetto della presente concessione, deve acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica. Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, nei rapporti tra Autorità e Concessionario si richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, nonché le altre norme vigenti in materia.

**Art. 23 - Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti di cui al presente atto di concessione, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Milano, Foro Buonaparte n. 31, impegnandosi a comunicare all’Autorità eventuali variazioni dello stesso, nonché del rappresentante legale e/o ogni ulteriore modifica e variazione che, in ipotesi, potrebbe verificarsi durante il periodo di assentimento della medesima concessione.

**RICHIESTO**

io Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto formale, mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza di testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato, prima di sottoscriverlo, essere l’atto stesso conforme alla loro volontà. Le parti mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di avere degli stessi esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto, reso in bollo, è scritto da persona di mia fiducia, su numero \_\_\_\_\_\_\_\_ fogli e comprende numero \_\_ ( ) allegati, contraddistinti con la numerazione progressiva da 1 a \_\_\_\_\_\_\_\_ , estremi inclusi, richiamati nel contesto dell’atto e sottoscritti dalle parti.

**Il PRESIDENTE IL CONCESSIONARIO**

 Prof. Massimo DEIANA (Timbro Firma)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Ufficiale Rogante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dati identificativi soggetto firmatario:

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tipo documento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Testimoni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_